

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS TRA L'UNIONE BASSA SESIA ED I COMUNI DI LANDIONA E MANDELLO VITTA, PER IL SERVIZIO DI SCUOLABUS RELATIVO AL TRASPORTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO (ART. 30 DEL D. LEG.VO 267/2000).

L'anno duemiladiciannove, il giornoi del mese di agosto, in CARPIGNANO SESIA nella sede dell'Unione Bassa Sesia in Piazza Volontari della Libertrà n. 4, tra i Sigg:

_____, nato a _____ il _____ responsabile del servizio (Presidente) dell'Unione Bassa Sesia (C.F.) autorizzato alla stipula del presente con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva, che si allega alla presente sotto la lettera "A".

_____, nato a _____ il _____ responsabile del servizio (Sindaco) del Comune di LANDIONA (C.F.) autorizzato alla stipula del presente con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. _____ Del _____, esecutiva, che si allega alla presente sotto la lettera "B".

_____, nato a _____ il _____ responsabile del servizio (Sindaco) del Comune di MANDELLO VITTA (C.F.) autorizzato alla stipula del presente con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. _____ Del _____, esecutiva, che si allega alla presente sotto la lettera "C".

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue, ai sensi e per gli effetti nonché secondo le modalità di cui all'art. 30 del D. L.gvo 267/2000.

DATO ATTO che i Comuni aderenti all'Unione Bassa Sesia (Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese e Sillavengo) ed i Comuni di Landiona e Mandello Vitta intendono gestire in forma associata il servizio di trasporto scuolabus dei bambini residenti nei comuni di Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Sillavengo, Landiona e Mandello Vitta, frequentanti la scuola primaria di Sillavengo e la scuola secondaria di I grado Carpignano Sesia.

Gli Enti facenti parte della presente convenzione si prefiggono, a fine di una ottimale ed economica prestazione del servizio verso i rispettivi cittadini, di avvalersi del personale e dei mezzi di trasporto messi a disposizione dall'Unione Bassa Sesia.

RITENUTO di dover disciplinare la gestione del servizio a mezzo di apposita convenzione, di durata triennale e precisamente per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 con scadenza 30.06.2022 e, da stipularsi tra l'Unione Bassa Sesia ed i Comuni di Landiona e Mandello Vitta nelle persone dei rispettivi rappresentanti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E SCOPI.

L'Unione Bassa Sesia ed i Comuni di Landiona e Mandello Vitta, a mezzo dei loro rappresentanti, stipulano, in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 del D. L.gvo 267/2000 e dal Decreto del Ministero dei Trasporti 31-01-1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", la presente convenzione per la gestione in forma associata del servizio di trasporto scuolabus degli alunni residenti nei comuni di Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Sillavengo, Landiona e Mandello Vitta, frequentanti la scuola primaria di Sillavengo e le scuole primaria e secondaria di I° grado nel Comune Carpignano Sesia

L'Unione Bassa Sesia si impegna a consentire l'impiego degli scuolabus di proprietà targati CN974XD E CH660MR e delle relative unità di personale dipendente preposte alla guida degli stessi.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto alunni avverrà dalle fermate degli scuolabus, autorizzate e debitamente segnalate, dei comuni di Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Sillavengo, Landiona e Mandello Vitta alle sedi delle Scuole interessate nei Comuni di Sillavengo e Carpignano Sesia e ritorno con il personale ed i mezzi messi a disposizione dall'Unione Bassa Sesia

L'Unione Bassa Sesia con personale incaricato assicurerà il trasporto degli alunni presso le scuole interessate, nel rispetto degli orari che di volta in volta saranno fissati dalle competenti autorità scolastiche.

Ogni Comune non potrà individuare più di tre fermate, (cascine comprese).

In caso di emergenze per improvviso guasto di un mezzo o malattia di un autista il servizio sarà garantito nell'immediato con l'uso di un solo mezzo.

Il Presidente dell'Unione bassa Sesia potrà avvalersi per la gestione delle emergenze anche ditte specializzate per trasporti, mezzi sostitutivi ed idonei autisti.

Per la guida degli scuolabus si applicano le norme di cui all'art. 4 del D.M. 31-01-1997.

ART. 3 – ISCRIZIONI AL SERVIZIO

Le iscrizioni degli alunni all'uso dello scuolabus saranno raccolte direttamente dal personale dell'Unione Bassa Sesia, i nominativi degli alunni iscritti saranno comunicati ai rispettivi comuni di residenza prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Il personale addetto alla guida sarà autorizzato al trasporto di alunni iscritti alle scuole di Sillavengo e Carpignano Sesia e residenti anagraficamente nei Comuni di Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Sillavengo, Landiona e Mandello Vitta.

Gli alunni non residenti anagraficamente nei comuni della convenzione, potranno usufruire del servizio previa giustificata motivazione ed autorizzazione del Comune di residenza.

ART. 4 – SPESE

Le spese per la gestione del servizio di trasporto, preventivate in complessivi € 42.000,00 annui, saranno anticipate dall'Unione Bassa Sesia.

La ripartizione dei costi avverrà in base al numero di bambini che utilizzano il servizio nell'anno scolastico in corso.

Le spese del personale saranno calcolate per il periodo dell'anno scolastico di riferimento; L'Unione Bassa Sesia renderà a tutti i Comuni entro il 31 luglio le spese sostenute per la gestione.

I Comuni di Landiona e Mandello Vitta verseranno le loro quote parte all'Unione Bassa Sesia entro il 15/08 dell'anno scolastico passato.

Le quote a carico delle famiglie degli alunni, saranno regolate a discrezione dei Comuni (od Unione) di residenza.

Il mancato recupero delle somme imposte alle famiglie saranno a carico del Comune (od Unione) di residenza.

..

ART. 5 – DURATA

La presente convenzione ha durata triennale e precisamente per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 con scadenza 30.06.2022.

ART. 6 - COMUNE CAPO CONVENZIONE E FORMA DI CONSULTAZIONE

L'Ente capo convenzione del servizio è l'Unione Bassa Sesia.

Le consultazioni, le verifiche ed il controllo di gestione del servizio sono effettuate dai Sindaci dei Comuni convenzionati.

Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti il servizio di cui trattasi saranno effettuate con riunioni a cui interverranno i Sindaci o loro delegati, su richiesta di uno dei Sindaci o su convocazione del Presidente dell'Unione Bassa Sesia quale capo convenzione.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente in base a quanto previsto dall'art. 2.

ART. 7 - RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti convengono di applicare le norme vigenti in materia ed in particolare il Decreto del Ministero dei Trasporti 31-01-1997 "nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

ART. 6 – NORME TRANSITORIE E FINALI

La presente convenzione sarà registrata unicamente in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. n. 26-04-1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE BASSA SESIA

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
DI LANDIONA.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
DI MANDELLO VITTA
